



**COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE**  
**PROVINCIA DI BELLUNO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 2 del 23/04/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2025.**

Il giorno ventitre Aprile duemilaventicinque, alle ore 20:30, presso la sede comunale, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione ordinaria, Seduta pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

	<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>		<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	D'AMBROS MARCO	X*		7	DE ZOLT LISABETTA TIZIANA	X*	
2	DE MICHIEL LUCA	X		8	MAINARDI CRISTIANO	X	
3	TREMONTI DEBORA	X		9	TREMONTI ANGELA	X	
4	FABBRO EMILIO	X		10	TREMONTI TIZIANO	X	
5	PIAZZA GIACOMO	X		11	VALENTINUZZI MARTINA	X	
6	DE MICHIEL GIORGIO		Xg				

\*=presente in videoconferenza

Xg=assenza giustificata

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. Pilotto Enrico, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- Il Consiglio di Bacino “Dolomiti” per il ciclo integrato dei rifiuti ha deliberato l’affidamento al gestore unico Bellunum holding del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 01/01/2025-31/12/2039;
- che a seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcuni comuni in merito all’organo competente per l’approvazione delle tariffe 2025, il Consiglio di Bacino specificava che *“le tariffe TARI 2025 saranno approvate dal Consiglio comunali sulla base del PEF 2024/2025 già approvato...”*;

**DATO ATTO CHE:**

- l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l’art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;
- la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione dell’ARERA n. 389/2023/r/RIF del 3 agosto 2023 relativa all’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario (MTR-2);

**VISTO** l’art. 3 comma 5 quinquies del d.l. 228 del 30 dicembre 2021 come introdotto in sede di conversione dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 5-quinquies. Il quale prevede: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

**ACCERTATO CHE:**

- l’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 dispone che il Consiglio deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio rifiuti;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022 è stato approvato il PEF 2022-2025;
- con delibera n.8 del 23 aprile 2024 è stato approvato l’aggiornamento biennale del PEF in conformità alla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF sulla scorta delle cui risultanze sono state predisposte le tariffe di cui alla presente deliberazione;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie occupata;

- per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene invece sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti;

**RILEVATO CHE:**

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per quella variabile della tariffa;
- anche per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti (Kc e Kd) di produttività minimi, tanto per la quota fissa che per quella variabile;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, e comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 nella misura fissata dalla Provincia di Belluno;

**VISTO** il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dal D.L. n. 3472019, che prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025 “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;

**VISTO** l'art. 3 comma 1 della deliberazione ARERA n. 133 del 1 aprile 2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24” secondo il quale “Per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione tariffe potranno agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF” che recita: “In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”;

**RITENUTO** di stabilire per l'anno 2025 che il versamento della TARI avvenga in due rate con scadenza rispettivamente:

- prima rata 31 ottobre 2025
- seconda rata 31 gennaio 2026

mediante avviso di pagamento emesso dal concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferma restando la possibilità per i contribuenti di procedere al versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

**Con** voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata d mano;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse riportate in narrativa;
2. di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2025 nella misura risultante dal prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che in tal modo viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
4. di stabilire inoltre che il pagamento della TARI debba avvenire in due rate distinte scadenti, rispettivamente il 31.10.2025 e il 31.01.2026, ferma restando peraltro la facoltà di provvedere in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di pagamento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Marco D'Ambros

Il Segretario Comunale  
Dott. Pilotto Enrico